

FOCUS

Il sistema elettorale: tra il referendum abrogativo e le proposte di modifica

10

29 gennaio 2008

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Direzione Comunicazione Istituzionale
Rita Marchiori*

*Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale, Francesca Mezzapesa*

Premessa

Il presente Focus vuole tratteggiare il quadro di riferimento nel quale si inserisce il dibattito politico istituzionale in corso. Pur consapevoli che quanto qui affrontato rischia di essere superato a breve, si è comunque ritenuto interessante entrare nel merito della questione affrontando una materia così articolata e complessa.

In tal senso, la prima parte è dedicata a disegnare la normativa vigente analizzandone i caratteri generali al fine di meglio comprendere le proposte di modifica.

La seconda parte affronta preliminarmente l'istituto del referendum abrogativo dedicandosi alla normativa che disciplina la fase successiva alla dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale. Sempre la seconda parte è dedicata, poi, ai quesiti referendari e alla normativa di risulta nell'ipotesi di approvazione del referendum abrogativo.

La terza parte analizza le principali novità della proposta di testo unificato per i disegni di legge in materia di riforma elettorale <<bozza Bianco>>, mettendo a confronto gli articoli del testo unico delle leggi elettorali per l'elezione della Camera e del Senato interessati dalla riforma con la proposta di modifica.

Infine la parte quarta contiene i *link* ad ulteriori approfondimenti alla materia.

Per un quadro completo sulla materia si rinvia anche al Focus n. 5 del 19 novembre 2007 *“Il sistema elettorale nazionale”*, a cura del settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale e alla pubblicazione *“I referendum elettorali”*, a cura dell'Osservatorio elettorale di gennaio 2008.

PARTE PRIMA¹

1. La normativa vigente.

1.1 Caratteri generali

La disciplina della ripartizione dei seggi per la **Camera dei Deputati** è sancita nel D.P.R. n. 361 del 1957 che, all'art. 1 c. 2 (come modificato per ultimo dalla L. 270/2005), statuisce che il territorio nazionale è diviso in 26 circoscrizioni (vedi tabella A allegata) e che l'attribuzione dei seggi avviene "in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale".

Alle suddette circoscrizioni occorre aggiungere quella della Valle d'Aosta (cui sono dedicate le disposizioni speciali del Titolo VI) e la circoscrizione Estero.

Le modalità di votazione prevedono che l'elettore si esprima tracciando un unico segno sul simbolo della lista scelta all'interno della coalizione mentre non è prevista la possibilità di esprimere alcun voto di preferenza.

Il comma 6 numero 3 dell'art. 1 della L. 270/2005 dispone che venga depositata una lista "bloccata" (facente o meno parte di una coalizione) di candidati, i quali verranno eletti secondo l'ordine di presentazione.

L'avvenuta eliminazione dei collegi elettorali (previsti nella legge 277/1993, c.d. "Mattarellum") ha provocato una certa spersonalizzazione del confronto politico: da un lato l'essere o meno eletti dipende principalmente dalla collocazione nella lista, dall'altro è evidente che il collegio uninominale renda più conosciuto ed "esaminabile" il candidato da parte del corpo elettorale.

Le liste di partito possono dichiarare il reciproco collegamento all'interno di ciascuna coalizione di lista. Al comma 5 dell'art. 1 è stabilito che i partiti indichino nell'unico

¹ *Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale*
Direttore Rita Marchiori

Dirigente in staff: Daniela Bartoli

a cura del Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali- Osservatorio Elettorale
Federica Albertini, Gian Piero Valenti.

programma elettorale il nome della persona che ritengono capo della coalizione (il c.d. leader) e che è di fatto indicato come futuro capo del governo (fatte salvo, ex art. 92 della Costituzione, il potere di nomina del Presidente della Repubblica).

1.2 L'attribuzione dei seggi alla Camera dei Deputati

In via preliminare l'Ufficio Centrale Nazionale determina le **cifre elettorali**² nazionali per ciascuna lista ovvero per ciascuna coalizione di liste; per l'accesso alla ripartizione dei seggi occorre superare alcune soglie di sbarramento differenziate, come vedremo, a seconda che si tratti di Camera o Senato ovvero della condizione in cui versano i partiti: lista singola, coalizione, consistenza elettorale.

Se si tratta di una **coalizione di liste** occorre che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contenga almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 % dei voti validi espressi ovvero sia rappresentativa di minoranze linguistiche (nell'ipotesi in cui sia "presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella circoscrizione"³).

Sono parimenti ammesse alla ripartizione le **single liste non collegate** che abbiano ottenuto almeno il 4% dei voti validi su scala nazionale, nonché le **single liste appartenenti a coalizioni** che non hanno superato su scala nazionale la soglia del 10%, ma che singolarmente hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.⁴

Il passo successivo è preordinato all'individuazione del **quoziente elettorale nazionale**: vengono **sommati** i voti ottenuti dalle singole liste o dalle coalizioni di liste che hanno oltrepassato la soglia di sbarramento; il risultato così ottenuto viene diviso per il numero complessivo dei seggi da attribuire ottenendo in questo modo il predetto quoziente. Dopodiché si procede alla divisione della cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per il **quoziente elettorale nazionale** (senza tener conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente). La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I

² La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni elettorali.

³ Art. 1, c. 12 n. 3 lett. a).

seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste che hanno la parte decimale più alta e in caso di parità, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio (cfr. art. 1, c. 12 , n. 4 L. 270/2005).

Infine, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate, si distribuiscono i voti alle liste che abbiano raggiunto, **su base nazionale, almeno il 2% dei voti** recuperando in questo modo anche i partiti che abbiano ottenuto il miglior risultato assoluto al di sotto della soglia di sbarramento.

Si conclude questa fase con l'assegnazione dei seggi **a livello circoscrizionale** (art. 1, c. 12 n. 7-8-9) : i singoli candidati cui assegnare i seggi sono individuati sulla base dell'ordine di collocazione degli stessi all'interno delle singole liste.

Il sistema elettorale disegnato dalla legge 270 si definisce proporzionale (vedi art. 1 c. 2), ma rivela la sua vocazione bipolare e maggioritaria con la previsione di un **premio di maggioranza** per la lista ovvero la coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi ma non abbia raggiunto la quota di 340 seggi .

La previsione di un premio in seggi è evidentemente finalizzato ad una sorta di snaturamento della formula proporzionale (che tradurrebbe con maggiore o minor precisione i voti in rappresentanza) e ad indurre un certo numero di partiti ad aggregarsi attratti dalla possibilità di dar vita ad una maggioranza parlamentare numerica e politica. L'intenzione del legislatore è quella di spingere verso l'aggregazione di coalizioni allettando le forze politiche con un premio aggiuntivo il cui raggiungimento permetterebbe la costituzione di una maggioranza supposta stabile.

Persistono tuttavia alcune ragioni di perplessità legate a due ordini di problemi: la coesistenza di "anime politiche diverse" aggregate per forzata convenienza nella stessa coalizione, il che può produrre talvolta frizioni o disomogeneità nell'azione di governo; l'eventuale di sproporzionalità nella rappresentanza politica dovuta al fatto che l'entità del premio (legato solo al superamento di una soglia piuttosto bassa e al raggiungimento di una maggioranza relativa) potrebbe finire con il distorcere il rapporto fra voti ottenuti e seggi occupati.

L'Ufficio Centrale Nazionale pertanto assegna alla lista o alla coalizione di liste un premio pari alla differenza fra i seggi ottenuti in base ai voti e la quota 340. Parimenti procede nella ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste o liste secondo il metodo dei quozienti naturali e dei resti più alti.

⁴ Sono ammesse anche singole liste rappresentative di minoranze linguistiche a condizione di aver ottenuto almeno il 20% dei voti validi nella propria circoscrizione.

1.3 L'attribuzione dei seggi al Senato

Poiché l'art. 57 della Costituzione stabilisce che il Senato viene eletto su base regionale la legge 270 statuisce che i seggi saranno assegnati tra liste concorrenti attraverso ripartizione **proporzionale** e attribuzione di **un premio** di coalizione regionale ⁵.

L'art. 4 c. 7 della L. 270/2005 (di modifica dell'art. 16 del D.lgs 533/1993 (T.U. per l'elezione del Senato) prevede che l'ufficio elettorale regionale, dopo aver determinato la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ovvero di ogni coalizione di liste, ammetta al riparto le singole liste che abbiano ottenuto almeno l'8% dei voti validi, le coalizioni di liste con almeno il 20% di voti su base regionale e all'interno di esse una lista che abbia ottenuto almeno il 3% dei voti e le singole liste appartenenti a coalizioni che non abbiano raggiunto la soglia ma che abbiano ottenuto su base regionale almeno l'8% dei voti espressi⁶.

Per la ripartizione dei seggi all'interno delle circoscrizioni così come delle coalizioni viene adottato il metodo dei quozienti naturali interi e dei resti più alti.⁷

L'ufficio elettorale regionale, dopo aver proceduto ad una prima attribuzione di seggi tra le liste ovvero le coalizioni di liste verifica se una lista ovvero una coalizione di liste abbia raggiunto almeno il 55% dei seggi assegnati alla regione. In caso positivo, dopo aver individuato le liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 3% dei voti, procede alla ripartizione dei seggi secondo il metodo sopra citato.

Qualora, diversamente, la verifica predetta dia risultato **negativo**, l'Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti **un premio di maggioranza** consistente in un numero di seggi tale da consentire alla lista, ovvero alla coalizione di liste, di raggiungere una consistenza almeno del 55% dei seggi.

Come per la Camera dei Deputati questo meccanismo è stato pensato per garantire la costruzione di una maggioranza su base regionale. Le vicende politico-istituzionali più recenti peraltro ne hanno dimostrato la dubbia pregevolezza : "il premio, proprio perché calcolato Regione per Regione, non è calcolabile preventivamente in sede nazionale, e dunque risulta incongruo rispetto ad una competizione elettorale come quella del Senato della Repubblica. E' insomma un premio che rinnega se stesso. Una legge che prevede uno

⁵ Vedi art. 4, commi 2, 3, 4 L. 270/2005.

⁶ Vedi art. 4 c. 7 lett. b) nn. 1-2.

strumento del tutto inadeguato o, peggio, insensato per raggiungere un obiettivo indicato dalla legge stessa è da considerarsi affetta da palese irragionevolezza⁸.

⁷ Vedi art. 4 c. 8.

⁸ Cfr. Cesare Pinelli “Problemi costituzionali della legge elettorale vigente e del referendum abrogativo di alcune sue disposizioni”; web : <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>

PARTE SECONDA⁹

2. I quesiti referendari

2.1 Possibili evoluzioni dopo che la Corte costituzionale ha sancito l'ammissibilità dei referendum abrogativi.

Dopo l'ammissione dei quesiti referendari,¹⁰ la strada maestra è quella che conduce all'appuntamento elettorale. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge 352/1970, la data del voto viene individuata, in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Si tenga, peraltro, presente che, essendo tale disciplina dettata con legge ordinaria, è anche possibile derogarvi adottando un apposito atto dotato di forza di legge che autorizzi la fissazione del referendum in una data differente o stabilisca termini differenti da quelli ordinariamente previsti in merito alla sospensione e all'entrata in vigore dell'eventuale abrogazione¹¹.

È però anche possibile che la procedura referendaria venga interrotta, posticipando o impedendo lo svolgimento del referendum. Ciò può verificarsi in tre casi: (1) scioglimento anticipato delle Camere; (2) dichiarazione di incostituzionalità totale o parziale della legge oggetto del referendum; (3) abrogazione totale o parziale della legge oggetto del referendum.

Scioglimento anticipato delle Camere

Iniziando dalla prima ipotesi, l'art. 34, comma 2, della legge 352/1970 dispone che, in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere, il procedimento referendario viene automaticamente sospeso nel momento stesso in cui viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che indice i comizi elettorali. La sospensione dura un anno: i termini del procedimento referendario ricominciano a decorrere a partire dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni (art.

⁹ *Direzione Segreteria dell'Assemblea*
Direttore Adriana Garabello
Settore Affari istituzionali e organismi di partecipazione e garanzia
Dirigente Gualtiero Freiburger
a cura di Francesco Pallante.

¹⁰ Al momento della redazione del presente Focus, la Corte Costituzionale non ha ancora depositato le relative sentenze.

¹¹ Ciò è in effetti accaduto nel 1987, quando la legge 332/1987 consentì la convocazione degli elettori nel mese di novembre, prima che fosse decorso il termine di un anno dallo svolgimento delle elezioni politiche.

34, comma 3). La conseguenza dell'eventuale scioglimento anticipato delle Camere sarebbe quindi il rinvio della consultazione referendaria.

È questa un'ipotesi che potrebbe verificarsi nella situazione vigente, qualora il Presidente della Repubblica dovesse decidere di indire le elezioni politiche anticipate. In tal caso il corpo elettorale sarebbe chiamato a votare sui quesiti referendari in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2009.

Dichiarazione di incostituzionalità totale o parziale della legge oggetto del referendum

La seconda ipotesi è che la legge oggetto del referendum venga, anche solo parzialmente, annullata dalla Corte costituzionale in sede di giudizio di costituzionalità. Perché questa eventualità possa verificarsi si deve ipotizzare che una medesima legge, o atto avente forza di legge, sia, in tutto o in parte, contestualmente oggetto di richiesta di abrogazione referendaria e di controllo di legittimità costituzionale in via principale o incidentale. Se così fosse, qualora la pronuncia della Consulta sulla costituzionalità dovesse intervenire prima della data fissata per lo svolgimento del referendum e prevedesse la dichiarazione totale di incostituzionalità delle norme sottoposte a referendum, va da sé che l'oggetto della consultazione referendaria verrebbe meno, rendendo impossibile la consultazione stessa.

In tal caso spetterebbe all'Ufficio centrale per il referendum istituito presso la Corte di Cassazione dichiarare la cessazione delle operazioni referendarie. Qualora invece la dichiarazione di incostituzionalità dovesse essere parziale, l'Ufficio centrale per il referendum dovrebbe procedere alla formulazione riduttiva del quesito¹².

È questa un'ipotesi che non può verificarsi nel caso dei referendum elettorali attualmente in discussione, dal momento che non è in corso alcun giudizio di costituzionalità sulle norme sottoposte a referendum. Inoltre, la dottrina dubita che sia ipotizzabile un controllo di costituzionalità sulle leggi elettorali (e in particolare sui meccanismi di trasformazione dei voti in seggi), dal momento che non si vede come sarebbe possibile sollevare la questione di costituzionalità tanto in via principale, quanto in via incidentale¹³.

¹² Come infatti ha stabilito la stessa Consulta, spettano all'organo istituito presso la Cassazione tutte le competenze diverse da quelle attribuite alla Corte costituzionale dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

¹³ È sulla base di queste considerazioni che da parte di molti studiosi si critica il rifiuto, da parte della Corte costituzionale, di prendere in considerazione l'eventuale incostituzionalità della normativa di risulta in sede di verifica dell'ammissibilità dei quesiti referendari sulle leggi elettorali.

Abrogazione totale o parziale della legge oggetto del referendum

Infine, la terza e ultima ipotesi è quella dell'abrogazione o della modifica della legge oggetto del referendum da parte del Parlamento prima dello svolgimento del referendum stesso. In proposito l'art. 39 della legge 352/1970 stabilisce che «se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso». Si tratta di un'ipotesi delicata, nella quale si intrecciano, entrando potenzialmente in collisione, le ragioni della democrazia rappresentativa e quelle della democrazia diretta.

Da un lato, c'è il rischio che, riconoscendo al Parlamento la facoltà di legiferare in pendenza dei quesiti referendari, il potere legislativo possa essere utilizzato per eludere i quesiti referendari stessi, in particolare abrogando la normativa vigente e sostituendola con un'altra differente nella forma, ma analoga nella sostanza. Dall'altro lato, c'è l'esigenza di salvaguardare la completezza della funzione legislativa costituzionalmente attribuita alle Camere, difficilmente compatibile con una limitazione, sia pure circoscritta, della sua ampiezza.

La Corte costituzionale è intervenuta sulla questione attraverso la sentenza n. 68 del 1978, nella quale ha precisato il significato da attribuire, in via interpretativa, all'articolo 39 della legge 352/1970.

La Corte ha innanzitutto riconosciuto che l'azione referendaria non può essere preclusiva dell'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento: la funzione legislativa deve infatti essere considerata inesauribile e continua; inoltre nel nostro ordinamento costituzionale non può essere attribuita maggiore rilevanza alla democrazia diretta rispetto a quella rappresentativa. Dunque le Camere possono sempre legiferare senza limitazioni, anche affrontando materie rispetto alle quali sono pendenti quesiti referendari.

Tuttavia, nell'esercitare i propri pieni poteri normativi, le Camere non possono ritrovarsi di fatto a esercitare un potere di disposizione del referendum, abrogando solo formalmente la disciplina direttamente sottoposta al giudizio degli elettori. E dunque il blocco delle operazioni referendarie è possibile solo se l'«intenzione del legislatore» che pone la nuova normativa è ispirata in maniera fondamentalmente diversa rispetto a quella che animò il legislatore autore della disciplina sottoposta a referendum: solo in presenza di mutati «principi ispiratori» e di diversi «contenuti normativi essenziali» la nuova disciplina può considerarsi legittimamente sostitutiva di quella sottoposta a referendum e,

di conseguenza, la legge rispetto alla quale si è svolta l'iniziativa referendaria deve ritenersi venuta meno (con il conseguente blocco delle operazioni referendarie). Se invece, nonostante le modifiche formali, l'intenzione del legislatore dovesse risultare immutata, allora la richiesta di referendum deve essere «trasferita» dalla legislazione precedente a quella sopravvenuta (altrimenti sarebbe come sottoporre ogni iniziativa referendaria al beneplacito delle forze politiche rappresentate in Parlamento).

Spetta all'Ufficio centrale per il referendum decidere se la nuova legge approvata dal Parlamento è o meno basata su principi ispiratori diversi da quelli della legge precedente, e dunque decidere se far cessare le operazioni referendarie o trasferirle sulla nuova normativa riformulando i quesiti¹⁴. La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 17 del 1978 e con la sentenza n. 69 del 1978, ha però riconosciuto al Comitato promotore del referendum la facoltà di sollevare di fronte alla stessa Consulta conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la decisione dell'Ufficio centrale, e ciò ai fini di contrastare la decisione di far cessare le operazioni referendarie o anche la riformulazione dei quesiti. Qualora ciò dovesse avvenire, la parola ultima sulla prosecuzione delle operazioni referendarie, e sulle modalità di prosecuzione, spetterebbe pertanto alla Corte costituzionale.

Nella situazione attuale, sarebbe quello ora descritto il quadro da tenere presente qualora il Parlamento dovesse pervenire all'adozione di una nuova legge elettorale sostitutiva di quella oggetto del referendum.

2.2 I quesiti referendari ¹⁵

I Quesito

Premio di maggioranza alla lista più votata – Camera

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

- *art. 14-bis, comma 1: “I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il*

¹⁴ Anche in questo caso la competenza dell'Ufficio centrale per il referendum discende dal fatto che spettano a quest'organo tutte le competenze diverse da quelle attribuite alla Corte costituzionale dall'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

¹⁵ *Direzione Comunicazione Istituzionale dell'Assemblea Regionale*

Direttore Rita Marchiori

Dirigente in staff: Daniela Bartoli

a cura del Centro Studi e Documentazione per le Autonomie Locali-Osservatorio Elettorale

Federica Albertini, Gian Piero Valenti.

collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.”;

- *art. 14-bis, comma 2: “La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.”;*
- *art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: “I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.”;*
- *art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole “1, 2 e”;*
- *art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: “dei collegamenti ammessi”;*
- *art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14.”;*
- *art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;*
- *art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “non collegate”;*
- *art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: “, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all’altro, su un’unica riga”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “delle coalizioni e”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “non collegate”;*
- *art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: “di ciascuna coalizione”;*
- *art. 83, comma 1, numero 2): “2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;”;*
- *art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): “a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;”;*
- *art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “non collegate”;*
- *art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: “, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”;*
- *art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e”;*
- *art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 1, numero 6): “6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul*

piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;”;

▪ *art. 83, comma 1, numero 7): “7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);”;*

▪ *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “varie coalizioni di liste o”;*

▪ *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,”;*

▪ *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;*

▪ *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizioni di liste o”;*

▪ *art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: “coalizioni o”;*

▪ *art. 83, comma 1, numero 9): “9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi*

in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;

- *art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;*
- *art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;*
- *art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;*
- *art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;*
- *art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;*
- *art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;*
- *art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”.*

II Quesito

Premio di maggioranza alla lista più votata – Senato

Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato “Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica”, limitatamente alle seguenti parti:

- *art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: “di coalizione”;*
- *art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.”;*
- *art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “alle coalizioni e”;*
- *art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “non collegate”;*
- *art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: “, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione”;*
- *art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: “delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione”;*

- *art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";*
- *art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";*
- *art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";*
- *art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";*
- *art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";*
- *art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;";*
- *art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";*
- *art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";*
- *art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";*
- *art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";*
- *art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";*
- *art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";*
- *art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.";*
- *art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";*
- *art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";*
- *art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";*
- *art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";*
- *art. 17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei*

seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;

▪ *art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;*

▪ *art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;*

▪ *art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.”.*

III Quesito

Abrogazione candidature multiple

Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati”, limitatamente alle seguenti parti:

▪ *art. 19, limitatamente alle parole: “nella stessa”,*

▪ *art. 85*

2.3 La normativa di risulta

L'obiettivo del referendum elettorale, dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale, è quello di modificare alcune parti del D.P.R. 361/57 (Testo Unico della Camera) e del Dlgs. 533/1993 (Testo Unico del Senato) così come modificati dalla legge n. 270 del 21/12/2005, al fine di ridurre la frammentazione all'interno delle coalizioni e incentivare il bipartitismo.

Nel caso in cui invero si verificasse lo scioglimento anticipato delle Camere o di una di esse, il referendum verrà sospeso e i suoi termini decorreranno nuovamente dal 365° giorno successivo a quello delle elezioni, con la conseguenza che si procederà all'elezione del Parlamento secondo la normativa vigente.

La legge 270/2005, nota anche come “Legge Calderoli” ha segnato il ritorno ad un sistema proporzionale sia pure con un correttivo di tipo maggioritario: il cd. premio di maggioranza o governabilità assegnato alla coalizione di liste o alla lista che abbia ottenuto

la maggioranza relativa dei voti, a livello nazionale alla Camera e a livello regionale al Senato. Pertanto, i partiti politici che intendono presentare liste di candidati possono collegarsi tra loro in coalizioni, determinando così un notevole aumento della frammentazione del sistema partitico.

Il primo e il secondo quesito referendario hanno proprio come obiettivo l'abrogazione, sia alla Camera che al Senato, della possibilità del collegamento tra liste e l'attribuzione del premio di maggioranza alle coalizioni di liste. In caso di esito positivo del referendum il premio di maggioranza non verrebbe più attribuito alle coalizioni di liste bensì alla lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.

Il premio di maggioranza è pertanto il fulcro di tutto l'impianto della legge 270, in quanto incentiva le liste a coalizzarsi al fine di ottenere la maggioranza parlamentare.

Il ritorno al sistema proporzionale ha portato anche alla creazione di sei soglie di sbarramento differenziate tra la Camera e il Senato, a seconda che un partito sia o meno coalizzato con altri e in proporzione alla sua consistenza elettorale.

L'abrogazione della norma sulle coalizioni, attraverso il referendum, provocherebbe la riduzione a due delle soglie di sbarramento e un innalzamento di esse: per ottenere la rappresentanza parlamentare le liste devono raggiungere il consenso del 4% alla Camera e dell' 8% al Senato. Di conseguenza, la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, mentre le liste minori otterrebbero il c.d. diritto di tribuna a condizione di superare le predette soglie. Sulla scheda elettorale si avrà, per ciascuna aggregazione, un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista. La legge elettorale così emendata prevedrà un confronto di liste unitarie anziché di coalizioni di liste.

Non vengono invece modificate dal referendum le norme relative alle modalità di votazione. L'attuale legge consente all'elettore di esprimere un solo voto per la lista prescelta: non è previsto alcun voto di preferenza e i seggi vengono attribuiti alle liste secondo l'ordine di presentazione dei candidati (deciso dai partiti) nelle diverse circoscrizioni elettorali.

I partiti in occasione del deposito del contrassegno e del programma elettorale indicano anche il capo della singola forza politica o dell' eventuale coalizione (c.d. leader), senza però che questo pregiudichi le prerogative del presidente della Repubblica per la nomina del futuro Presidente del Consiglio.

Il terzo quesito infine ha la finalità di eliminare la possibilità, sia alla Camera che al Senato, che un candidato si presenti e di conseguenza venga eletto in più circoscrizioni (c.d. plurieletto).

L'attuale legge prevede che ci si possa candidare e venire eletti in più circoscrizioni con la possibilità poi di scegliere in quale circoscrizione accettare l'elezione. Questo conferisce un enorme potere al candidato eletto in quanto rinunciando ai seggi nei quali è stato eletto, deciderà chi far entrare in Parlamento e chi escludere, permettendo che i primi candidati non eletti della propria lista in quella circoscrizione, gli subentrino nel seggio.

I quesiti referendari, abrogando parzialmente la normativa attualmente vigente, finiscono, in linea teorica, con l'ampliare nella misura massima la portata maggioritaria e tendenzialmente bipolare insita nella normativa di risulta.

Il ritaglio di singoli frammenti lessicali ovvero di articolazioni più complesse di senso compiuto finisce col disegnare una nuova statuizione normativa affatto scevra di significative novità.

PARTE TERZA¹⁶

3. Proposta di testo unificato per i disegni di legge in materia di riforma elettorale

3.1 Introduzione

Il 15 gennaio 2008 è stato proposto dal Presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, Enzo Bianco, un nuovo testo unificato per i disegni di legge nn. 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722, 1746, 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936, recante “”Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l' elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza” (cosiddetta “bozza Bianco”)¹⁷.

La proposta di testo unificato contiene alcuni adattamenti che costituiscono lo sviluppo della proposta presentata in data 11 dicembre 2007.

Nella seduta di commissione del 15 gennaio 2008 si è convenuto, per consentire ai gruppi parlamentari di approfondire adeguatamente il testo unificato riformulato presentato dal relatore, che le procedure di votazione per l'eventuale adozione di questa proposta come base per il seguito dell'esame avessero inizio nella seduta di martedì 22 gennaio. Il 16 gennaio si è avuta, in realtà, l'ultima seduta della commissione relativa alla consulenza tecnica alla commissione in materia di riforma elettorale¹⁸.

3.2 Principali novità della bozza Bianco

3.2.1 Principali novità per l'elezione alla Camera dei deputati

CANDIDATURE MULTIPLE

La candidatura può essere presentata in un solo collegio uninominale e in due liste circoscrizionali. Il testo del D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 (articolo 19) è modificato nella

¹⁶ Direzione Segreteria dell'Assemblea:

Direttore Adriana Garabello

Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale

Dirigente Aurelia Jannelli

a cura di: Antonella Boffano, Chiara Casagrande.

¹⁷ Per la lettura della relazione del Presidente, Enzo Bianco, a questo testo unificato dei disegni di legge in materia elettorale si rinvia a http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-S--1391-/15_01_08_Relazione_Bianco.pdf

¹⁸ Per l'esame della proposta da parte della Commissione Affari costituzionale del Senato si rinvia al seguente indirizzo: http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/comm/24155_comm.htm

parte che riguarda il limite alle candidature plurime, confermando che solo uno sia il collegio uninominale nel quale sarà possibile candidarsi e due le liste circoscrizionali in cui sarà possibile trovare lo stesso candidato. Questa modifica va nella direzione del terzo quesito posto dai referendari¹⁹.

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PREVENTIVA DELLE ALLEANZE

E' obbligatorio e non semplicemente facoltativo dichiarare prima del voto l'alleanza di riferimento, il candidato premier e il programma comune tra più forze politiche (articolo 14). Non sussiste l'obbligo di allearsi, ma i partiti che corrono da soli devono indicare un loro programma e un loro candidato.

VOTO UNICO

L'alternativa tra voto unico e doppio è risolta con la scelta del voto unico (articolo 58). Ogni elettore avrà una sola scheda sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale che ha lo stesso contrassegno²⁰.

RIPARTO NAZIONALE DEI SEGGI

Il riparto dei seggi (articoli 83 e 84)²¹ è compiuto in sede nazionale anziché circoscrizionale, in base alle cifre elettorali risultanti dalla somma dei risultati circoscrizionali e secondo la formula dei quozienti naturali e dei più alti resti. Il recupero dei resti avverrà in un collegio unico nazionale, in base alle cifre elettorali, risultanti dalla somma dei risultati circoscrizionali e secondo la formula dei quozienti naturali e dei più alti resti. Non viene più applicato il metodo di calcolo d'Hont. Il sistema, pertanto, resta fondato sulla suddivisione per il 50 per cento tra i seggi attribuiti in collegi uninominali, con formula maggioritaria, e il restante 50 per cento da liste circoscrizionali, senza voto di preferenza. La ripartizione dei seggi è fondata sul criterio proporzionale restando confermate, nell'impianto della riforma Bianco, le due soglie di sbarramento: nazionale al 5% oppure, per chi non la superasse, al 7% in almeno cinque circoscrizioni.

¹⁹ Vedi parte II.

²⁰ Nelle intenzioni dei costituzionalisti che hanno redatto il testo "La scelta del voto unico è fondata sull'esigenza di assicurare al sistema un fattore di tenuta della competizione bipolare, una volta intrapresa la via della formula proporzionale senza premio di maggioranza".

²¹ Parte interessata dal quesito referendario n. 1, vedi parte II.

MINORANZE LINGUISTICHE

E' stata inserita una specifica clausola di salvaguardia per la rappresentanza dei territori di insediamenti delle minoranze linguistiche.²²

3.2.2 Principali novità per l'elezione al Senato

SISTEMA DI ELEZIONE

La composizione del Senato viene ridefinita recuperando in parte il sistema vigente fino al 1993: una formula proporzionale esclusivamente su collegi uninominali, in ambito regionale. I senatori vengono eletti in collegi uninominali proporzionali, con una soglia di sbarramento al 5 per cento. Cambia così il sistema di votazione rispetto alla Camera dove rimane, come già indicato, la suddivisione tra il 50% dei seggi è attribuito in collegi uninominali, con formula maggioritaria e il restante 50% attribuito con liste circoscrizionali, senza voto di preferenza²³.

3.3 Modifiche apportate dalla <<Bozza Bianco>> al testo unico delle leggi elettorali “Norme per l'elezione della Camera dei deputati” - D.P.R. 30 marzo 1957, n 361

Si riporta una tabella esplicativa recante gli articoli interessati dalla proposta di modifica: da un lato il Testo Unico delle leggi elettorali “Norme per l'elezione della Camera dei deputati” [DPR. 30 MARZO 1957, N. 361](#) e, dall'altro, le novità introdotte dal Testo Unificato proposto dal relatore Enzo Bianco ([TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO](#)) per i disegni di legge numeri 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722, 1746, 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936. Per una lettura complessiva dei due testi si rinvia ai collegamenti ipertestuali.

²² <<Bozza Bianco>>, Art. 3 (Disposizioni speciali per l'elezione della Camera dei Deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol): 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'elezione della Camera dei deputati nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270, escluse, per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche, la disposizione di cui all'articolo 83.

²³ Gli articoli 1, comma 2, 16 e 19 della bozza Bianco sono interessati dal secondo quesito referendario. Vedi parte II.

Art. 1 (sostituzione del comma 1)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.	1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell'ambito delle circoscrizioni di cui all'allegata Tabella A.

Art. 1 (sostituzione del comma 2)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.	2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e alla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, per l'attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.

Art. 1 (inserimento comma 2 bis)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
	2 bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni.

Art. 3 (sostituzione intero articolo)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.	1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista.

Art. 4 (sostituzione del comma 2)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.	2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.

Art. 14 (sostituzione del comma 1)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.	1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi

	<p>politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il programma e il candidato comune a più partiti o gruppi politici devono essere resi noti prima delle elezioni, con la stessa dichiarazione di cui al periodo precedente.</p>
--	--

Art. 17 (sostituzione del comma 1, primo periodo)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
<p>1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. (...)</p>	<p>1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti. (...)</p>

Art. 18 bis (sostituzione del comma 1, primo periodo)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
<p>1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. (...)</p>	<p>1. Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto. (...)</p>

Art. 18 bis (sostituzione del comma 3)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
<p>3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.</p>	<p>3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.</p> <p>3 bis. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.</p>

Art. 19 (inserimento del comma 1)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
	<p>1. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di due liste circoscrizionali, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione.</p>

Art. 58 (sostituzione del comma 2, primo periodo)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
<p>2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. (...)</p>	<p>2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta. (...)</p>

Art. 77 (sostituzione intero articolo)

<p align="center">DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</p>	<p align="center">TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO</p>
<p>1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;</p> <p>2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.</p>	<p>1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>1) determina il totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato nei collegi uninominali e, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità proclama eletto tra essi il candidato più anziano di età;</p> <p>2) determina la cifra individuale relativa di ciascun candidato non eletto nei collegi uninominali e collegato a una lista circoscrizionale. Tale cifra è ottenuta dividendo il numero dei voti validi di ciascun candidato per il numero totale dei voti validi del rispettivo collegio, moltiplicato per cento;</p> <p>3) determina la graduatoria dei candidati collegati alla medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali relative. A parità di cifre individuali relative prevale il più anziano di età;</p> <p>4) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;</p> <p>5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco dei candidati proclamati nei collegi uninominali e dei relativi collegamenti alle liste, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista e il totale dei voti validi delle liste nella circoscrizione.</p>

Art. 83 (sostituzione intero articolo)

DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
<p>1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;</p> <p>2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;</p> <p>3) individua quindi:</p> <p>a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;</p> <p>b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella</p>	<p>1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;</p> <p>2) determina il totale nazionale dei voti validi; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste;</p> <p>3) individua le liste la cui cifra elettorale nazionale è inferiore al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento nazionale richiesto, moltiplica il totale nazionale dei voti validi per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto. Tali liste, salvo quanto stabilito al numero 4), sono escluse dalla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale e le loro cifre elettorali, nazionali e circoscrizionali, non sono considerate nei calcoli relativi alla assegnazione dei seggi;</p>

circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle

4) in deroga a quanto stabilito al numero 3), sono ammesse alla assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali che abbiano conseguito almeno il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni. Al fine di determinare il

<p>circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;</p>	<p>numero di voti corrispondenti alle percentuali circoscrizionali richieste, si opera analogamente a quanto descritto nel precedente numero 3);</p> <p>5) in conformità a quanto stabilito ai sensi dei numeri 3) e 4), determina le liste ammesse alla assegnazione dei seggi ed il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse;</p>
<p>7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);</p>	<p>6) verifica se gli Uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a liste circoscrizionali non ammesse alla ripartizione dei seggi; in caso positivo, determina il numero totale dei seggi assegnati da tali proclamazioni e lo sottrae al totale dei seggi da assegnare nelle circoscrizioni del territorio nazionale; il risultato di tale sottrazione, ulteriormente diminuito del seggio da assegnare ai sensi dell'articolo 2, costituisce il numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse;</p>
<p>8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista</p>	<p>7) procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa. A tal fine moltiplica la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi, come determinato ai sensi del numero 6), e divide il risultato per il totale nazionale dei voti validi conseguiti dalle liste ammesse. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati alle medesime</p>

<p>di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel</p>	<p>liste, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero;</p>
--	---

<p>caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;</p>	
<p>9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti:</p>	<p>8) verifica se, per taluna delle liste alle quali sono assegnati seggi ai sensi del numero 7), gli uffici elettorali circoscrizionali abbiano proclamato eletti nei collegi uninominali candidati collegati a tale lista circoscrizionale in numero complessivamente superiore al numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi del numero 7) e procede, alternativamente, alle seguenti operazioni:</p> <p>8.1) se l'esito della verifica è negativo, procede ad assegnare nelle circoscrizioni la quota residua dei seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui al numero 7);</p> <p>8.2) se l'esito della verifica è positivo, procede ad un nuovo riparto proporzionale dei seggi alle liste ammesse escludendo da queste la lista o le liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; a tal fine, determina il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse, sottraendo dal numero dei seggi determinato ai sensi del numero 6), la somma dei seggi complessivamente assegnati dagli uffici elettorali circoscrizionali a candidati uninominali collegati alla lista o alle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo; ripete quindi le operazioni di cui al numero 7) sostituendo al precedente il nuovo numero dei seggi da ripartire in ragione proporzionale tra le liste ammesse; nel calcolo non sono considerate le cifre elettorali nazionali della lista o delle liste per le quali la verifica di cui al numero 8) ha dato esito positivo.</p>

sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta

rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Art. 84 (sostituzione intero articolo)

<p align="center">DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</p>	<p align="center">TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO</p>
<p>1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.</p> <p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.</p>	<p>1. Compite le operazioni di cui all'articolo 83, l'Ufficio centrale nazionale procede ad assegnare nelle circoscrizioni i seggi attribuiti a ciascuna lista a seguito delle operazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7); a tal fine, moltiplica la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa per il numero dei seggi ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), e divide il risultato per la cifra elettorale nazionale della lista medesima. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati alla lista in ciascuna circoscrizione. I seggi che rimangono ancora da assegnare, sono assegnati, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di ciascuna circoscrizione. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.</p>
<p>3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria</p>	<p>2. Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale verifica se in una o più circoscrizioni l'Ufficio elettorale circoscrizionale abbia proclamato eletti candidati uninominali collegati alla lista in numero superiore a quelli ad essa spettanti nella circoscrizione a seguito della assegnazione di cui al comma 1; in caso positivo, restano confermate le proclamazioni effettuate dall'Ufficio elettorale circoscrizionale ed i seggi eccedentari sono sottratti, alla medesima lista, uno in ciascuna delle altre circoscrizioni, seguendo la graduatoria</p>

<p>che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.</p> <p>4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>	<p>decrescente del numero dei seggi assegnati alla lista nella circoscrizione; in caso di parità di seggi, il seggio è sottratto alla circoscrizione nella quale la lista ha ottenuto la minore cifra decimale; da tale graduatoria sono escluse le circoscrizioni eccedentarie e le circoscrizioni nelle quali il numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale sia uguale al numero dei seggi in cui sono stati proclamati candidati uninominali collegati alla lista.</p>
	<p>3. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>
<p>5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.</p> <p>6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.</p>	<p>4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>

Art. 85 (sostituzione intero articolo)

<p style="text-align: center;">DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</p>	<p style="text-align: center;">TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO</p>
<p>1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.</p>	<p>1. Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 84, comma 3, proclama eletti i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine della graduatoria delle rispettive cifre individuali e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, detratto da questo il numero dei seggi assegnati a candidati proclamati nei collegi uninominali della circoscrizione collegati alla medesima lista. Per ciascuna lista restano confermate le proclamazioni effettuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1).</p>

	<p>2. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1 residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, ovvero quando una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, quei seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale nazionale alla medesima lista in altre circoscrizioni seguendo, qualora vi abbia fatto ricorso, l'ordine inverso delle sottrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 84, comma 2. In assenza di tali sottrazioni, ovvero quando esse siano esaurite, ciascun ulteriore seggio è assegnato alla lista nella circoscrizione in cui è più alto il quoziente fra la cifra elettorale circoscrizionale della lista e il numero complessivo di seggi ad essa già assegnati, se in quella circoscrizione sono presenti candidati non ancora proclamati.</p>
	<p>3. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi del comma 2 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.</p> <p>4. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.</p>

Art. 86 (sostituzione dei commi 1 e 2)

<p style="text-align: center;">DPR. 30 MARZO 1957, N. 361 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati</p>	<p style="text-align: center;">TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO</p>
<p>1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.</p>	<p>1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato ad essa collegato individuato secondo la graduatoria delle cifre individuali relative di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3). (...)</p>

<p>2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4. (...)</p>	
--	--

3.4 Modifiche apportate dalla <<Bozza Bianco>> al Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533.

Si riporta una tabella esplicativa recante gli articoli interessati dalla proposta di modifica, da un lato il Testo Unico delle leggi recanti le norme per l'elezione del Senato della Repubblica ([d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533](#)) e, dall'altro, le novità introdotte dal Testo Unificato proposto dal relatore Enzo Bianco ([TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO](#)) per i disegni di legge numeri 20, 129, 600, 904, 1118, 1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573, 1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722, 1746, 1767, 1900, 1909, 1917 e 1936. Per una lettura complessiva dei due testi si rinvia ai collegamenti ipertestuali.

Art. 1 (sostituzione dei commi 2, 3 e 4)

<p>D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica</p>	<p>TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO</p>
<p>2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.</p> <p>3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.</p> <p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>	<p>2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l'attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna Regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per candidati in collegi uninominali. In ogni Regione sono costituiti tanti collegi quanti sono i senatori ad essa assegnati, salvo quanto previsto dal comma 5.</p> <p>3. All'attribuzione dei seggi concorrono solo i gruppi di candidati che hanno conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.</p> <p>4. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.</p> <p>5. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.</p>

Art. 2 (sostituzione intero articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali.	1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, nell'ambito delle circoscrizioni regionali.

Art. 5 bis (inserimento di un nuovo articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
	1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi. 2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione. 3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Art. 8 (sostituzione intero articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.	1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Articolo 9 (sostituzione del comma 1, del comma 2 primo periodo e del comma 4; abrogazione del comma 5)

<p align="center">D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica</p>	<p align="center">TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO</p>
<p>1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.</p>	<p>1. La presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura.</p>
<p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.</p>	<p>2. Le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.</p>
<p>4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.</p>	<p>4. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In ciascun gruppo di candidati di ogni circoscrizione regionale nessun sesso può essere rappresentato, all'atto della presentazione, in misura superiore a due terzi, a pena di inammissibilità. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una circoscrizione regionale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di tre collegi uninominali; se il candidato ha accettato la candidatura in più di tre collegi saranno eliminate quelle indicate per ultimo.</p>
<p>5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio</p>	<p><i>abrogato</i></p>

elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Articolo 14 (sostituzione intero articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.	1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto.

Art. 14 bis (inserimento di un nuovo articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
	1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti: a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

Art. 16 (sostituzione dell'intero articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle	1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: a) determina la cifra elettorale circoscrizionale per ciascun gruppo di candidati;

<p>cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;</p> <p>b) individua quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;</p> <p>2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.</p>	<p>b) individua quindi i gruppi che abbiano conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale. Al fine di determinare il numero di voti corrispondente al cinque per cento richiesto, moltiplica il totale dei voti validi espressi in ambito regionale per cinque e divide il prodotto per cento, non tenendo conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente ottenuto;</p> <p>c) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.</p> <p>2. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso.</p> <p>3. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio.</p> <p>4. L'Ufficio elettorale regionale procede quindi al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati ammesso ai sensi del comma 1, lettera b). A tal fine moltiplica la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo ammesso per il numero dei seggi attribuito alla Regione e divide il risultato per il totale regionale dei voti validi conseguiti dai gruppi ammessi. La parte intera dei quozienti così ottenuti rappresenta il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono assegnati ai medesimi gruppi, uno ciascuno sino ad esaurimento dei seggi residuali, in base alla graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti. Concorrono a tale graduatoria anche le parti decimali dei quozienti che abbiano la parte intera uguale a zero.</p> <p>5. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parità di tale cifra, è proclamato eletto il più anziano di età. Della</p>
--	---

	proclamazione l'ufficio dà notizia alla segreteria del Senato e alle Prefetture della Regione, perché, a mezzo dei Sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati.
--	--

Art. 19 (sostituzione dell'intero articolo)

D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica	TESTO UNIFICATO BOZZA BIANCO
<p>1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.</p> <p>2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.</p>	<p>1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto dello stesso gruppo nell'ordine delle cifre individuali.</p>

PARTE QUARTA

4. Link utili

Per ulteriori approfondimenti si segnalano i seguenti documenti e articoli di dottrina:

Dossier di Astrid sulla riforma elettorale:
<http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/index.htm>

Proposta di Testo Unificato in materia di riforma elettorale <<Bozza Bianco>>:
http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Atti-parla/A-S--1391-/TESTO-UNIFICATO_Bianco-15-01-08.pdf

Nota di commento di Stefano Ceccanti e Salvatore Vassallo sulla <<Bozza Bianco>>:
http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Vassallo_Ceccanti_su-bozza-Bianco.pdf

Approfondimento del sito “Riforme istituzionali” sulla legge elettorale:
http://www.riforme.net/legge_elettorale/index.html

Vincenzo Tondi della Mura e Aldo Loiodice, *Sulla previsione di stabili ed articolate soglie di sbarramento nella riforma del sistema elettorale del Senato (legge n. 270 del 2005)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
(<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/organizzazioneestato/murloiod.html>)

Paolo Carnevale, *Può il giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum abrogativo divenire la sede del controllo di costituzionalità sulla legislazione elettorale? Osservazioni preliminari*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
(http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/giustizia_costituzionale/carnevale.html)

Cesare Pinelli, *Problemi costituzionali della legge elettorale vigente e del referendum abrogativo di talune sue disposizioni*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
(<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/organizzazioneestato/pinelli.html>)

Vincenzo Tondi della Mura, *Basta il referendum elettorale per chiudere la transizione istituzionale?*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it
(<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/organizzazioneestato/vtdmura.html>)

Paolo Caretti, *Principio maggioritario e democraticità del sistema costituzionale*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=259>)

Gaetano Azzariti, *I rischi dell’“antipolitica” tra legge elettorale e referendum*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=252>)

Guido Ortona, *La scelta del sistema elettorale: Cosa fanno gli altri? E cosa dicono gli esperti?*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=251>)

Claudio De Fiore, *Rappresentanza politica e sistemi elettorali in Italia*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=253>)

Gaetano Azzariti, Gianni Ferrara, Giuseppe Guarino e Franco Modugno, *La resistibile ascesa del referendum elettorale: l'ammissibilità contesa*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=257>)

Gaetano Azzariti, *L'ammissibilità fulminea: la Corte dopo una brevissima Camera di consiglio dichiara ammissibili tutti i referendum in materia elettorale*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=258>)

Gianni Ferrara, *Un via libera pericoloso per la Costituzione*, in www.costituzionalismo.it
(<http://www.costituzionalismo.it/articolo.asp?id=260>)

Andrea Piratino, *Il presupposto istituzionale per la riforma elettorale*, in www.federalismi.it
(<http://www.federalismi.it/federalismi/document/03122007012956.pdf?content=Il%20presupposto%20istituzionale%20per%20la%20riforma%20elettorale%20-%20ostato%20-%20dottrina%20->)

Cesare Salvi, *Gli effetti negativi del referendum e il superamento delle riforme proposte*, in www.federalismi.it
(<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007024538.pdf?content=Gli%20effetti%20negativi%20del%20referendum%20e%20il%20superamento%20delle%20riforme%20proposte%20-%20ostato%20-%20dottrina%20->)

Gennaro Migliore, *Per una rappresentanza diffusa e democratica oltre la deriva governamentale*, in www.federalismi.it
(<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007005751.pdf?content=Per%20una%20rappresentanza%20diffusa%20e%20democratica%20oltre%20la%20deriva%20governamentale%20-%20ostato%20-%20dottrina%20->)

Fulco Lanchester, *Il menù dell'impotenza*, in www.federalismi.it
(<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007095300.pdf?content=Il%20menù%20dell'impotenza%20-%20ostato%20-%20dottrina%20->)

Gaetano Quagliariello, *Riforma elettorale e referendum*, in www.federalismi.it
(<http://www.federalismi.it/federalismi/document/20122007043825.pdf?content=Riforma%20elettorale%20e%20referendum%20-%20ostato%20-%20dottrina%20->)

Silvio Gambino, *La riforma elettorale e le incerte prospettive del dibattito in corso*, in www.federalismi.it
(<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007012138.pdf?content=La%20riforma%20elettorale%20e%20le%20incerte%20prospettive%20del%20dibattito%20in%20corso%20-%20ostato%20-%20dottrina%20->)

Stefano Ceccanti, *Riforma elettorale: per un sistema selettivo*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007022131.pdf?content=Riforma%20elettorale:%20per%20un%20sistema%20selettivo%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Luciano Violante, *Curare il deficit (di rappresentanza e di decisione)*, in www.federalismi.it ([http://www.federalismi.it/federalismi/document/21122007055629.pdf?content=Curare%20il%20deficit%20\(di%20rappresentanza%20e%20di%20decisione\)%20-%20stato%20-%20dottrina%20-](http://www.federalismi.it/federalismi/document/21122007055629.pdf?content=Curare%20il%20deficit%20(di%20rappresentanza%20e%20di%20decisione)%20-%20stato%20-%20dottrina%20-))

Giulio M. Salerno, *Referendum elettorali e processi di riforma*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/18122007074357.pdf?content=Referendum%20elettorali%20e%20processi%20di%20riforma%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Francesco Monaco, *Referendum e riforme*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007012440.pdf?content=Referendum%20e%20riforme%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Altero Matteoli, *In cerca di un bipolarismo omogeneo e rappresentativo: quali prospettive dopo il 16 gennaio?*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007024132.pdf?content=In%20cerca%20di%20un%20bipolarismo%20omogeneo%20e%20rappresentativo:%20quali%20prospettive%20dopo%20il%2016%20gennaio?%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Giovanni Guzzetta, *Il bivio e l'opportunità*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007071722.pdf?content=Il%20bivio%20e%20l'opportunit%C3%A0%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Tommaso Edoardo Frosini, *La riforma elettorale e la nostalgia de l'impuissance?*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/18122007081659.pdf?content=La%20riforma%20elettorale%20e%20la%20nostalgie%20de%20l'impuissance?%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Gianpiero D'Alia, *Legge elettorale e riforma costituzionale: due facce della stessa medaglia*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/19122007020420.pdf?content=Legge%20elettorale%20e%20riforma%20costituzionale:%20due%20facce%20della%20stessa%20medaglia%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Marco Boato, *Forse il "mattarellum" è l'unica via percorribile in alternativa ai referendum*, in www.federalismi.it (<http://www.federalismi.it/federalismi/document/21122007054237.pdf?content=Forse%20il%20%20mattarellum%20%C3%A8%20l'unica%20via%20percorribile%20in%20alternativa%20ai%20referendum%20-%20stato%20-%20dottrina%20->)

Nicolò Zanon, *Riflessioni disincantate sulla riforma della legge elettorale*, in www.astrid-online.it, (http://www.astrid-online.it/FORUM--la-/ZANON_rif_legge_elettorale.pdf)

Gianni Ferrara, *Ricostruire la rappresentanza politica*, in www.astrid-online.it

(http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Seminario-/Ferrara_seminario-Astrid_27_07_03.pdf)

Gianfranco Pasquino, *Per una legge elettorale “sistemica” e “comparabile”*, in www.astrid-online.it

(http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Studi--ric/Pasquino_legge-elettorale_Per-ASTRID.pdf)

Franco Bassanini, *Riforma elettorale, riforma costituzionale e qualità del bipolarismo italiano*, in www.astrid-online.it

(<http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Bassanini-RifelettQualit-Bicamer.pdf>)

Giovanni Guzzetta, *Un referendum sulla legge elettorale*, in www.astrid-online.it

(http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/GUZZETTA_referendumLelettorale06_03_.pdf)

Massimo Siclari, *Perché sono contrario ad un referendum sulla legge elettorale*, in www.astrid-online.it

(http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Siclari_nota_25_09_06.pdf)

Cesare Pinelli, *Una riforma elettorale nella XIV Legislatura?*, in www.astrid-online.it

(http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/C_PinelliUna-riforma-elettorale-nella-XIV-Legislatura_28_09_06.pdf)

Giovanni Guzzetta, *Perché un nuovo referendum elettorale*, in www.astrid-online.it

(http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/Note-e-con/Guzzetta_referendum08_09_06.pdf)